

2001 per i nati del 1983, e nell'attuale mese di gennaio 2002 per i nati nel 1984;

risulta all'interrogante che tale trattamento sia stato riservato anche a giovani il cui ritardo per motivi di studio era scaduto il 30 settembre 2000. Si cita in proposito il caso del signor Guglielmo Radici, nato a Calcinate il 26 febbraio 1981, e che nel suo Foglio di Congedo Illimitato Provvisorio, rilasciato dal consiglio di leva di Brescia, ha trovato scritto di essere « stato arruolato nel quarto trimestre dell'anno 2000 in data 16 gennaio 2001 ». Sempre nel suddetto foglio di congedo è scritto che il signor Guglielmo Radici « sarà avviato alle armi entro nove mesi a decorrere dal 1° gennaio 2001 »;

il signor Guglielmo Radici ha ricevuto lettera di precettazione al servizio civile per il giorno 29 novembre 2001, ovvero quasi due mesi dopo il termine di scadenza indicato nel foglio di congedo illimitato provvisorio e nel non rispetto assoluto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 504 del 1997, articolo 1, comma 2;

tale errore, se non mancato rispetto della legge, ha origine certamente nel non rispetto dei termini di chiamata alla visita di leva da parte dei distretti militari, cui si somma la non comunicazione all'Ufficio nazionale per il servizio civile di tutto ciò, con conseguente chiamata al servizio di leva per cittadini che a termini di legge hanno « diritto alla dispensa » —:

quanti siano stati negli anni 2001 e 2002, i cittadini che, sottoponibili per legge alla visita di leva esclusivamente nell'ultimo trimestre degli anni 2000 e 2001, siano invece stati sottoposti alla stessa nel mese di gennaio dell'anno successivo, in particolare per ciò che riguarda il distretto militare di Brescia;

quali azioni si intendano intraprendere al fine di disporre l'immediata messa in congedo per tale gruppo di cittadini, nel caso in cui abbiano iniziato il servizio militare o civile obbligatorio dopo i nove mesi previsti dalla legge;

quali azioni si intendano intraprendere nei confronti dei responsabili dei distretti militari resisi responsabili di questo mancato rispetto del decreto legislativo n. 504 del 1997. (4-02126)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

PEZZELLA, CORONELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 193 del 24 maggio 1989, di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis del decreto-legge n. 853 del 19 dicembre 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 17 febbraio 1985, furono concessi benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1° giugno 1972 ai collaboratori tributari, VII qualifica, ora area C/1, in possesso del diploma di scuola media superiore in quanto avevano sostenuto concorso di accesso alla carriera di concetto con tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto con svolgimento di mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali;

in altre amministrazioni dello Stato tale problematica è stata affrontata in modo diverso, tra le altre si ricordano la legge n. 21 del 23 gennaio 1991 (sanità-università) nella quale è previsto l'inquadramento nella VIII qualifica del personale rivestente la qualifica VII purché fornito di diploma di laurea, ovvero in servizio alla data del 1° luglio 1979 per il personale in possesso del solo diploma di istruzione (in tal caso il diploma di laurea è stato considerato a prescindere da qualsiasi altro requisito);

gli inquadramenti attuali del personale destinatario delle leggi agevolative suindicate hanno determinato una macroscopica discriminazione tra il personale

munito di diploma rispetto a quello in possesso di laurea collocato in area C/1 rispetto a coloro i quali, pur avendo la stessa anzianità e mansione, risultano collocati in area C/3 —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare affinché siano estesi al personale laureato (circa 400 persone) che riveste il profilo di ex collaboratore tributario attualmente area C alla data del 24 maggio 1989, in base al principio di equità, i benefici, solo ai fini giuridici, di cui in premessa. (4-02104)

DI GIOIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono a tutti note le difficoltà in cui si dibattono gli operatori della giustizia nella città di Foggia vista la carenza, oltre che di personale, di strutture efficienti e di spazi;

tra le tante difficoltà vi è quella degli avvocati che per registrare e mettere i bolli agli atti sono costretti a recarsi al centro della città, percorrendo oltre otto chilometri in mezzo al traffico —:

se non si ritenga necessaria l'apertura di una sede distaccata dell'Ufficio provinciale del registro all'interno del tribunale di Foggia per evitare che questo grave disservizio continui a penalizzare gli operatori della giustizia e tutti i cittadini. (4-02116)

TIDEI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge sulla caccia) recita al comma 2 «la tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sotto-numero 1, della tariffa annessa al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni »;

tale tassa per l'esercizio dell'attività venatoria viene pagata presso appositi uffici delle varie questure del nostro Paese;

si registrano difficoltà derivanti da un non preciso ed univoco cambio lire/euro —:

se non ritenga doveroso emanare una circolare in cui sia fissato in modo preciso il corrispettivo univoco di tale scambio su tutto il territorio nazionale e se non ritenga anche opportuno stimolare ad analogo comportamento le regioni, per la parte di loro competenza relativa agli adempimenti del medesimo articolo 23 della legge n. 157 del 1992. (4-02120)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

CARBONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria) articolo 145, comma 34, lettera a), ha disposto la predisposizione a cura del Ministero della giustizia dell'elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei e per i quali risulta necessaria o conveniente la dismissione;

il Ministro della giustizia del precedente Governo con proprio decreto in data 30 gennaio 2001 ha inserito cinque penitenziari sardi nell'elenco degli istituti da dismettere: precisamente le case circondariali di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e Lanusei;

la legge finanziaria del 2001 ha previsto uno stanziamento triennale di complessivi 800 miliardi di lire per investimenti immobiliari finalizzati agli istituti di prevenzione e di pena;